



## *Comune di Marigliano*

**Provincia di Napoli**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

**(Approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 181 del 27/12/1991)**

#### **CAPO I**

#### **PRESCRIZIONI GENERALI E RICERCA DELL'IMPRESA CONTRAENTE**

##### **Articolo 1 – Principi generali**

I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune o comunque riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni od appalti di opere debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art. 5 .

La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali o particolari adottate dagli organi collegiali dell'Ente, saranno deliberate, nel rispetto delle competenze di cui agli art. 32 e 35 della legge 08/06/1990, N. 142.

La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la trasparenza, la economicità, snellezza operativa, l'imparzialità nella individuazione delle soluzioni, ed il rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

Gli atti amministrativi attuativi delle decisioni delle decisioni come sopra assunte dagli organi collegiali dell'Ente dovranno essere scrupolosamente osservati.

Nella applicazione del presente articolo e dei successivi 48 e 50 sarà osservato il disposto dell'art. 56 della legge 142/90

##### **Articolo 2 – Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali**

Il presente regolamento ha una portata di carattere generale per cui i singoli appalti o le forniture potranno essere regolati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

Così nel caso di appalti di lavori pubblici, si considereranno integrativi della presente regolamentazione:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D. P. R. 16/07/1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 20/03/1865, all. F ed il regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei LL. PP. approvato con R. D. 25/05/1989, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;
- le leggi antimafia 13/09/1982, n. 646; 23/12/1982, n. 936; 19/03/1990, n.55;
- regolamento e relativi allegati adottati con DPCM 10/01/1991; n.55.

Nel caso invece di forniture:

- i disciplinari predisposti dall'amministrazione per il particolare affidamento;

- gli specifici regolamenti economici predisposti per disciplinare le forniture;
- le leggi ed i regolamenti anche dello Stato o di altri Enti Pubblici, così come gli indirizzi e le circolari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.

### **Articolo 3 – Campo di applicazione**

Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni od alle acquisizioni di beni mobili od immobili, alla costituzione di servitù e ad ogni altra attività tanto di ordine economico che sociale che venga posta in essere dal Comune che contempra la istituzione di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.

### **Articolo 4 – Definizione dei contraenti**

All'interno del presente regolamento le parti interessate alla costituzione del rapporto saranno indicate od individuate:

Quanto al Comune di .....con i termini "Amministrazione Ente o stazione appaltante, concedente";

Quanto all'altra parte contraente con i termini: "concorrente - aggiudicatario – concessionario".

### **Articolo 5 – I sistemi di affidamento**

Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture si può pervenire attraverso i sistemi delle pubbliche gare o delle trattative private.

Per pubbliche gare si intendono i sistemi in uso in Italia quanto in campo europeo e quindi:

- L'asta pubblica nelle sue diverse articolazioni, così come prevista e disciplinata dagli art. 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. D. 23/05/1924, n. 827;
  - La licitazione privata nelle forme previste dalle lettere A – B – C – D – ed E della legge 02/02/1973, n. 14 e nel rispetto della disciplina prevista dagli art. 2 – 3 - 4 – 5 della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni;
  - L'appalto concorso, così come previsto e regolato dall'art. 3 del D.L. 06/02/1919, n. 107; dall'art.4 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e dagli art. 40 e 91 del R.D. 23/05/1924, n. 827.
  - Qualora poi gli importi degli appalti superino i limiti concordati in sede comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepite in sede
  - Nazionale e conseguentemente, giusto all'art. 24 della legge 08/08/ 1977, n. 584:
- a) quello del prezzo più basso da determinarsi:
    - 1) mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 02/02/1973, n.14;
    - 2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) della legge 02/02/1973, n. 14;
  - b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.

La valutazione di tali fattori verrà effettuata applicando separatamente o congiuntamente e nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione riportati o menzionati nel capitolato d'onere e nel bando di gara. E' da considerare illegittimo il comportamento dell'ente che attivi procedure di artificioso frazionamento di lavori o forniture al solo fine di evadere od eludere disposizioni di legge.

- La trattativa privata, quale procedimento eccezionale e come regolamento dalla vigente legislazione.
- La trattativa privata, quale procedimento eccezionale e come regolamento dalla vigente legislazione.

- Il concorso di idee, anche se non viene considerato un vero e proprio sistema d'appalto, non essendo finalizzato alla esecuzione di lavori ma alla semplice acquisizione del progetto od idea.

## **Articolo 6 – L'Asta pubblica – Definizione e modalità attuative**

E' il sistema di gara attraverso il quale l'ente si rivolge al pubblico consentendo così, a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione, di presentare la loro offerta.

Si svolge attraverso i seguenti metodi:

- Il metodo della candela vergine, ai sensi dell'art. 74 del R.D. 23/05/1924, n. 827;
- Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo o massimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 75 del R.D. 23/05/1924, n. 827;
- Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi dell'art. 76 del R.D. 23/05/1924, n. 87;
- Il metodo del pubblico banditore, ai sensi dell'art. 79 del R.D. 23/05/1924, n. 827.

L'aggiudicazione viene effettuata seduta stante, salvo il caso in cui, ai sensi del disposto dell'art. 65 punto 9 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sia soggetta ad ulteriori offerte di miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo della intervenuta aggiudicazione.

Le norme procedurali da seguire sono previste agli art. 63 e seguenti del già richiamato Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827.

### **6.1. Metodo della candela vergine**

Si accendono una dopo l'altra tre candeline. Se la terza si spegne senza presentazione di offerte e quindi "Vergine" la gara è dichiarata deserta. Se invece durante l'ardere delle tre candele sono state presentate offerte, si accendono una dopo l'altra candeline fino a che l'ultima non si spenga senza la presentazione di offerte. L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l'ultima offerta prima dello spegnimento della candela vergine. Le offerte di miglioramento debbono essere fatte in ragione decimale.

### **6. 2. Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo massimo o minimo indicato nella scheda segreta**

Si indica in una scheda sigillata il limite massimo o minimo o di aumento e di ribasso che le offerte non devono attraversare.

Il Presidente raccoglie le offerte; le apre, legge il risultato e forma una graduatoria delle stesse.

Quindi, apre la busta contenente la scheda; prende atto del limite in essa contenuto che viene mantenuto segreto; esclude tutte le offerte che lo hanno oltrepassato ed aggiudica l'appalto a quella delle offerte rimaste che risulta la più conveniente per l'amministrazione.

Nel caso che nessuna delle offerte abbia raggiunto il limite previsto, la gara viene dichiarata deserta e si dà atto pubblicamente del limite previsto dalla scheda.

### **6. 3. Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo base d'asta**

Il Presidente, ricevute le offerte ed accertatane la regolarità, le apre; prende atto delle stesse ed aggiudica l'appalto all'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia comunque pari o migliore della base d'asta.

Se sono state presentate offerte la gara è dichiarata deserta.

Anche in questo sistema si possono inserire le schede segrete contenenti i limiti che non possono essere oltrepassati.

### **6. 4. Metodo del pubblico banditore**

Il presidente, aperta la gara, riceve le offerte formulate a viva voce e la aggiudica all'ultima offerta pervenuta, che sarà naturalmente la migliore

### **6. 5. Metodo delle offerte di miglioramento del ventesimo**

E' il procedimento previsto dall'art. 65 lett. 9 del R.D. 23/54/1924, n. 827 che si attua ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 84 del richiamato R.D. 827 / 1924 nel modo seguente: il Presidente, compiuto il primo esperimento d'asta, procede all'aggiudicazione e del risultato conseguito, invitando coloro che sono interessati a presentare, entro dei termini prestabiliti e denominati "Fatali", una nuova offerta per migliorare tale prezzo della provvisoria aggiudicazione di almeno il 5%.

Scaduti i fatali e ricevute le offerte, si procede ad ulteriore provvisoria aggiudicazione. Si ripete per la terza volta il procedimento di cui al 2° esperimento e si aggiudica alla offerta che risulterà

migliore od a quella comunque risulta la migliore negli esperimenti precedenti a seguito di mancata presentazione di offerte in quelli successivi.

### **Articolo 7 – La pubblica dell’avviso di asta pubblica**

L’avviso d’asta pubblica, al fine di assicurare la massima conoscenza dell’appalto è discutibile dal successivo art. 19.

### **Articolo 8 – Licitazione privata – Definizione e modalità attuative**

E’ quel sistema di gara mediante il quale l’Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica si rivolge ad imprese di propria fiducia invitandole a presentare la loro offerta per l’acquisizione di un appalto, una fornitura o per l’affidamento di un servizio.

Si attua attraverso i seguenti metodi:

#### **8. 1. Metodo di cui all’art. 1 lett. a) della legge 02/02/1973, n. 14**

Il Presidente, accertata la regolarità delle offerte, procede all’apertura delle stesse e, verificate le condizioni offerte dai singoli concorrenti, forma una graduatoria ed aggiudica la gara all’impresa che ha presentato le condizioni più favorevoli per l’Amministrazione e, quindi, il maggiore ribasso od il minore aumento percentuale sul prezzo base.

#### **8. 2. Metodo di cui all’articolo 1 lett. b) della legge 02/02/1973, n. 14**

Il Presidente depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere considerate valide, non possono oltrepassare. Procede, quindi, all’apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed, aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti ed effettua la media delle offerte rimaste.

L’aggiudicazione viene effettuata in favore del concorrente la cui offerta eguaglia la media o vi si avvicina di più per difetto o per accesso.

In presenza di una sola offerta valida e contenuta nei limiti previsti dalla scheda, l’appalto viene aggiudicato a favore di questa.

#### **8. 3. Metodo di cui all’articolo 1. lett. c) della legge 02/02/1973, n. 14**

Il Presidente depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere valide, non debbono oltrepassare.

Procede, quindi, all’apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti ed effettua la media delle offerte rimaste.

Il valore così ottenuto viene ulteriormente mediato con il limite di massimo ribasso e si trova un nuovo valore da tenere a base per l’aggiudicazione.

La gara viene aggiudicata all’offerta che eguaglia o che più si avvicina per solo difetto al valore di tale ultima media.

In presenza di unica offerta, comunque contenuta entro i limiti della scheda segreta, la gara viene aggiudicata a questa.

#### **8. 4. Metodo di cui all’art. 1 lett. d) della legge 02/02/1973, n. 14**

Il Presidente, aperta e data lettura di tutte le offerte ammesse, ne forma una graduatoria.

Prende poi in considerazione e media tra loro il 50% delle offerte arrotondate all’unità superiore se in numero dispari, che presentano i maggiori ribassi ed aggiudica poi all’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto alla media come sopra ricavata. Se sono state ammesse due offerte, l’aggiudicazione viene effettuata in favore di quella più vantaggiosa; se una soltanto, l’aggiudicazione è effettuata a favore di questa.

Nel caso la media dovesse risultare di segno positivo sia per la presentazione di tutte le offerte in aumento, sia per la prevalenza di queste su quelle in ribasso, la interpretazione da dare al termine offerta che si avvicina di più per difetto, e quella corrispondente al valore che si pone immediatamente al di sotto della media e, quindi, nel caso specifico, più conveniente per l’Amministrazione rispetto al valore mediato.

#### **8. 5. Metodo di cui all’art. 1 lett. e) della legge 02/02/1973, n. 14**

In questo sistema i concorrenti, anziché presentare una propria offerta sulla base di un prezzario predisposto dalla pubblica Amministrazione, presentano essi stessi i prezzi unitari ai quali sono disposti ad eseguire quel particolare appalto.

Questi sono, pertanto, tenuti a restituire l'apposito modulo debitamente autenticato, rimesso alle imprese medesime unitamente alla lettera d'invito, nel quale sono riportate, per ogni categoria di lavoro, quanto l'unità di misura ed il quantitativo previsto per ciascuna voce. Tale modulo dovrà essere completato ponendo accanto alle indicazioni sopra riportate, in una terza colonna, i prezzi unitari che si è disposti ad offrire e, nella quarta colonna il prodotto dei quantitativi per i prezzi. In calce il modulo stesso dovrà essere riportato il risultato complessivo dell'offerta.

Il Presidente aprirà, quindi, i pieghi contenenti le offerte; contrassegnerà le offerte medesime in ciascun foglio; leggerà ad alta voce il risultato complessivo offerto da ciascun concorrente e formerà una graduatoria delle offerte.

Procederà poi alla verifica dei conteggi del concorrente che ha presentato la migliore offerta e farà luogo, ove dovesse riscontrare errori di calcolo, alla correzione dei prodotti parziali e dell'importo totale.

Effettuato il riscontro di tutte le offerte e le eventuali rettifiche delle stesse, aggiudicherà la gara alla offerta che, dopo tali eventuali correzioni, risulterà complessivamente la migliore sotto l'aspetto economico od a quella più favorevole rispetto al prezzo massimo, che l'Amministrazione ha determinato, indicando nella lettera d'invito.

Le sedute di gara, ove la laboriosità dei conteggi lo richieda, possono essere sorprese ed aggiornate ad altra ora od al giorno successivo.

Per quanto previsto nella presente posizione operativa, si applicano, anche in ordine alla eventuale anomalia dei prezzi, le prescrizioni di cui all'art. 5 della legge 02/02/1973, n. 14.

#### **8. 6. Modulo di cui all'offerta economicamente più vantaggiosa**

Previsto dall'art. 24 lett. b) della legge 08/08/1977, n. 584, è quel sistema di gara mediante il quale l'offerta aggiudicataria viene considerata quella che risulterà la migliore, tenendo presenti una pluralità di elementi variabili a seconda dell'appalto ed attinenti al prezzo; al termine di esecuzione; al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.

In presenza di questa gara, tanto nel capitolato d'onere quanto nel bando di gara, debbono essere richiamati gli elementi di valutazione che saranno applicati, separatamente o congiuntamente, posti in ordine decrescente rispetto alla loro importanza.

La valutazione delle offerte per la proposta di definitiva aggiudicazione è riservata ad apposita Commissione incaricata di esaminare e quantificare il beneficio che si trae dai vari elementi di valutazione e di proporre la definitiva aggiudicazione.

### **Articolo 9 – Appalto concorso – Definizioni e modalità Operative**

L'Appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per la esecuzione.

E' regolato dall'art. 4 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto concerne gli appalti soggetti per importo alle norme nazionali ed alle prescrizioni di cui alla legge 08/08/1977, n. 584, nel caso l'appalto stesso sia soggetto alle norme comunitarie.

Si realizza estendendo l'invito alle ditte che, sulla scorta della richiesta di candidatura formulata a seguito di risposta ad un preavviso di gara, posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione.

La lettera d'invito indicherà tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per la ammissione, nonché i termini e le modalità prescritte per l'incontro delle offerte stesse.

### **Articolo 10 – Il verbale di gara nell'appalto concorso**

Le offerte pervenute vengono sottoposte all'attenzione della Commissione di gara, composta dal Presidente, dal Segretario e da due testimoni che, nel giorno, ora e luogo indicati nel bando, procede, in presenza del pubblico, all'esame ed all'apertura delle stesse nel rispetto delle seguenti modalità operative:

A) Accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni anche formali prescritte per la presentazione delle offerte, ed ammissione di quelle regolari;

B) Adozione del provvedimento di esclusione per quelle la cui irregolarità risulta di natura grave e, come tale, insanabile;

C) Adozione del provvedimento di restituzione della documentazione alle ditte che hanno presentato offerte considerate insanabili e, come tali, escluse;

- D) Rivelazione e verbalizzazione delle offerte ammesse con indicazione ed elencazione per ciascuna di queste della documentazione e del risultato economico;
- E) Sigla da parte del Presidente ed almeno un altro soggetto della Commissione di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta per garantire l'autenticità e per scongiurare la possibilità di sostituzioni, manomissioni ed alterazioni;
- F) Inserimento nel verbale delle dichiarazioni, eccezionali, o quanto altro affermato dai concorrenti o dallo stesso pubblico, che abbiano attinenza con le operazioni della gara e possano comunque alterarne il risultato o la regolarità;
- G) Sottoscrizione del verbale ed inoltro dello stesso, unitamente alle offerte ritenute valide, all'Amministrazione per l'affidamento da parte di questa alla Commissione giudicatrice di cui al seguente articolo 12.

### **Articolo 11 – Gli adempimenti dell'Amministrazione appaltante**

L'Ente appaltante, ricevuti il verbale ed il plico contenente le offerte, disporrà affinché si proceda:

- Alla restituzione, alle imprese escluse non presenti al momento della gara, delle offerte ritenute irregolari e come tali non ammesse;
- Alla nomina della Commissione giudicatrice nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al successivo articolo del presente regolamento;
- alla comunicazione della intervenuta nomina ai soggetti interessati.

### **Articolo 12 – Nomina, composizione e competenze della Commissione giudicatrice**

La Commissione giudicatrice in un appalto concorso ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all'Amministrazione per l'aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici.

Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe quindi essere disatteso dall'Ente con il provvedimento motivato.

Deve essere nominata con apposito atto della Giunta Municipale e la sua composizione, variabile numericamente (da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti – Presidente incluso) e qualitativamente o professionalmente a seconda dell'importanza e della natura dell'appalto, deve privilegiare la presenza della funzione tecnica rispetto a quella politica.

La Presidenza sarà comunque assicurata, giusto il disposto di cui all'art.51 comma 3 della legge 08/06/1990, n. 142, secondo quanto previsto dall'art. 28 lett. g) dello Statuto.

Il supporto amministrativo sarà assicurato da un Capo Sezione della Segreteria Generale, designato dal Segretario Generale, che avrà il compito di convocarla, su determinazione del Presidente, e di curare la verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti che si rendono necessari.

Nell'espletamento del complesso e delicato compito attribuitole, si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica e senza che possano quindi partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.

La Commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e, pertanto, le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

E' consentita una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali e come tali preordinate all'ulteriore espletamento dei lavori, che possono essere affidate ad uno od alcuni membri costituenti una sottomissione.

### **Articolo 13 – Adempimenti e modalità operative della Commissione**

Nella sua composizione collegiale e la sua qualificazione tecnica la Commissione giudicatrice è da considerare l'unica interprete delle esigenze dell'Amministrazione quali risultano dal bando di gara e dal progetto o dalle indicazioni di massima prescritte per la partecipazione.

La sua attività deve essere, quindi, improntata a contemperare l'esigenza di un confronto degli elaboratori presentati dai vari concorrenti con il giusto potere discrezionale attribuitole.

La sua operatività dovrà, pertanto, seguire le seguenti linee essenziali, cronologicamente così individuate.

- Presa d'atto delle offerte valide trasmesse dall'ente appaltante e della integrità e completezza delle stesse attraverso una verifica con il verbale di ammissione di gara;

- Determinazione o fissazione dei criteri di valutazione delle offerte con opportuna individuazione preventiva, seppure di massima, del maggiore o minore peso che si intende attribuire alle ipotetiche diverse soluzioni che potrebbero essere proposte;
- Esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle varie offerte nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta migliore, tenuti presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici ed economici.

In tale veste la Commissione, nel rispetto della “par condicio” dei concorrenti, potrà esercitare le seguenti facoltà:

- A) di richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati e tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dall’Amministrazione, rappresentano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
- B) di chiedere, prima della decisione circa l’aggiudicazione, modifiche al progetto purchè operate nei confronti di tutti i concorrenti;
- C) di proporre aggiudicazioni subordinate e varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;
- D) di non proporre l’aggiudicazione in presenza di unica offerta, venendo a mancare, nel particolare sistema di aggiudicazione dell’appalto concorso, quel termine di paragone tra le offerte che costituisce elemento importante per la valutazione delle stesse;
- Adozione del provvedimento finale mediante proposte di aggiudicazione dell’appalto alla offerta ritenuta migliore. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, così come l’eventuale provvedimento di esecuzione, debbono essere motivati;
- Trasmissione degli atti all’Amministrazione appaltante per l’adozione delle definitive determinazioni.

#### **Articolo 14 – L’aggiudicazione**

La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare la sua consacrazione nella definitiva determinazione degli organi collegiali competenti dell’Amministrazione appaltante.

La deliberazione con cui si fa propria la proposta espressa della Commissione giudicatrice non necessita di particolari motivazioni essendo sufficiente il richiamo alle considerazioni espresse dalla commissione stessa.

Occorre invece una puntuale motivazione ove si adotti un provvedimento di non aggiudicazione o si disattendono le proposte prospettate dalla Commissione, preferendo soluzioni diverse.

In sede di definitiva aggiudicazione l’Amministrazione appaltante può condizionare la stessa a variazioni tanto progettuali che economiche.

E’ comunque riservata all’impresa aggiudicataria la facoltà di accertarle o di rinunciare all’appalto.

#### **Articolo 15 – Trattativa privata**

L’Amministrazione Comunale può far ricorso al sistema della trattativa privata:

- 1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti ovvero quando non abbiano condotto ai risultati minimi indicati dall’amministrazione;
- 2) quando ricorrano le condizioni per dar luogo all’aggiudicazione di lavori in prosecuzione di altri già appaltati, con le modalità della legge 03/01/1978, n. 1;
- 3) quando si tratti dell’acquisto di beni o servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti e la cui produzione sia garantita da privativa industriale e per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
- 4) quando si debbono prendere in affitto locali destinati a servizi ed a sede degli uffici;
- 5) quando ricorrano circostanze eccezionali, di estrema urgenza esaurientemente motivate.
- 6) Inoltre quando trattasi di lavori urgenti di manutenzione, forniture che comportano una spesa di lire 4.500.000 IVA inclusa. La presentazione dell’offerta, nel rispetto delle procedure dettate dall’Ente appaltante, dovrà avvenire in forma scritta. Qualsiasi spesa, anche se trattativa privata, è consentita esclusivamente se sussistono le deliberazioni autorizzative divenute o dichiarate esecutive, nel rigoroso rispetto dell’art. 23 legge 144/89.

## **Articolo 16 – Concorso di idee**

E' il sistema attraverso il quale l'Ente tende a risolvere problematiche complesse ed in genere di natura artistica acquisendo, attraverso una pubblica gara, suggerimenti o progetti.

Non viene annoverato tra i sistemi di appalto perché è finalizzato al solo scopo acquisire l'idea e di farla propria attraverso un corrispettivo che è di norma rappresentato da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori.

Anche se con l'attribuzione del premio l'ente acquisisce diritto pieno e conseguentemente la proprietà esclusiva della soluzione proposta, ciò non esclude comunque la possibilità, nella sussistenza di tutti i requisiti previsti, che al soggetto risultato vincitore del concorso possa essere affidata la direzione dei lavori o la stessa esecuzione dell'opera.

Si realizza attraverso la predisposizione e pubblicazione di un bando con il quale si manifesta la volontà dell'Ente di acquisire il progetto o l'idea e si invitano, nel contempo, coloro che posseggono i requisiti a partecipare.

Trattandosi di un concorso è quanto mai necessario riservare la massima segretezza alle proposte presentate. Di norma si prescrive la individuazione del progetto, della proposta o del bozzetto, con un semplice motto anziché con il nominativo dei concorrenti.

Il giudizio sulle soluzioni proposte viene riservato ad una Commissione, costituente collegio perfetto almeno per gli adempimenti principali; nominata con apposito atto deliberativo e la cui composizione può variare in ragione della natura ed importanza del progetto e, conseguentemente, delle figure tecniche, artistiche o politiche che dovrebbero esservi rappresentate.

Il parere da questa espresso attraverso un verbale costituente semplice proposta e, quindi, atto interno, costituisce la base per l'adozione da parte dell'organo collegiale competente, delle definitive determinazioni sull'esito del concorso di idee stesso.

Essendo tale parere di natura obbligatoria ma non vincolante, l'eventuale comportamento dell'ente che si discosti dalla soluzione proposta dalla Commissione, deve essere motivato.

## **Articolo 17 – La concessione**

Si ha il rapporto di concessione quando il Comune affida ad altro soggetto, ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere all'impegno, il compito di eseguire una determinata opera, ed in tal caso si prefigura un rapporto di concessione di sola costruzione; ovvero di seguire e gestire l'opera stessa, nel qual caso si ipotizza l'ipotesi di "concessione di costruzione e gestione od esercizio".

Nell'un caso e nell'altro vengono di norma trasferiti sul concessionario anche gli oneri ed adempimenti consequenziali all'esecuzione, quali la progettazione, le attività di acquisizione anche mediante esproprio delle aree, la eventuale costituzione di servitù e quanto altro la pubblica amministrazione avrebbe dovuto fare per l'esecuzione dell'opera stessa.

Trattandosi di una forma del tutto particolare di affidamento, peraltro in genere interessata a progetti m

di grande importanza e dimensione, il sistema di affidamento viene in genere svincolato dalle rigide norme che regolano i procedimenti dei pubblici appalti.

Il sistema di affidamento più eseguito o che meglio si presta al raggiungimento dello scopo, per la natura particolare dell'appalto, è quello della trattativa privata, di norma preceduta da gara ufficiosa e nella quale si tiene presente, unitamente all'elemento prezzo, la qualità del prodotto o dell'opera che viene offerta; o nel caso di costruzione e gestione, la durata della utilizzazione del bene quale corrispettivo per l'esecuzione dell'opera.

Altro sistema che si può utilmente applicare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa svolta ai sensi dell'art. 24 lett. B della legge 08/08/1977, n. 584.

Ove comunque si tratti di concessione di sola costruzione e si superino i limiti previsti per l'applicazione delle norme comunitarie, si dovranno eseguire i sistemi di cui alla legge 08/08/1977, n. 584, in quanto è equiparata all'appalto.

## **CAPO II**

### **LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

## **Articolo 18 – Le imprese da ammettere alle gare**



Ai fini della individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso per l'affidamento di lavori pubblici si opererà applicando scrupolosamente le norme legislative regolanti la specifica materia ed in particolare le prescrizioni di cui agli art., 7 della legge 02/02/1973, n. 14 e 9 della legge 08/08/1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le imprese, come sopra segnalatesi, e per le quali sia stato, a cura dei componenti Uffici del Comune, accertato il possesso dei requisiti, integrate, nel caso di appalto regolato dalla legislazione nazionale con quelle di fiducia, formeranno l'elenco delle ditte che, previa determinazione della Giunta Municipale, saranno invitate a partecipare alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto. La mancata estensione dell'invito ad imprese o categorie di imprese che, rispondono al preavviso di gara, abbiano chiesto di partecipare, deve essere congruamente motivata.

### **Articolo 19 – Modalità operative per individuarle**

Le imprese da invitare a partecipare alle gare di licitazione privata per lavori di importo inferiore ad 1 milione di ECU e quelle da invitare tanto alle licitazioni private che all'appalto concorso se di importo superiore a tale limite, debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità previste dai suddetti articoli e dalle successive modificazioni ed integrazioni, che così si richiamano:

- per appalti di importo superiore ad 1.000.000 di ECU Iva esclusa la pubblicazione viene effettuata sulla Gazzetta Ufficiale – Gazzetta CEE e per estratto su tre principali quotidiani di cui due anche a carattere regionale;
- per appalti di importo compreso tra i 500.000 ed 1.000.000 di ECU la pubblicazione sarà effettuata su Gazzetta Ufficiale e per estratto su tre principali quotidiani di cui due anche a carattere regionale
- per appalto di importo fino a 500.000 ECU IVA esclusa la pubblicazione sarà effettuata sul B. U. R. C., all'Albo Pretorio ove è sede la stazione appaltante e sul FAL.

Il termine entro il quale gli interessati possono avanzare richiesta per essere invitati alla gara, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per la gara soggetta alla normativa nazionale ed a ventuno giorni decorrenti dalla data di invio dell'avviso all'ufficio delle pubblicazioni Ufficiale della Comunità Europea, se deve essere attivata tale procedura. Questo ultimo termine può essere ridotto a dodici giorni, nei casi di urgenza, dichiarata con apposito atto deliberativo.

Gli inviti a partecipare alla gara dovranno essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara, decorso i quali, senza aver provveduto, occorre rinnovare la procedura.

Dovranno, inoltre, essere rispettate le ulteriori prescrizioni dettate in materia dalle leggi Nazionali e Regionali circa la pubblicità da effettuare a mezzo stampa in bollettini particolari od anche all'Albo Pretorio del Comune.

### **Articolo 20 – Requisiti per la partecipazione**

I requisiti da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato per quanto concerne gli appalti regolati dalla normativa nazionale e quelli di cui alla legge 08/08/1977, n. 584 per quanto riguarda quelli che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria.

I requisiti minimi previsti sulle surrichiamate disposizioni possono essere eccezionalmente interati con altri aggiuntivi, purchè questi ultimi siano ragionevoli; alla normativa comunitaria.

I requisiti minimi previsti sulle surrichiamate disposizioni possono essere eccezionalmente interati con altri aggiuntivi, purchè questi ultimi siano ragionevoli; pertinenti rispetto al fine di garantire la massima serietà al procedimento di gara, consentendo così la possibilità della individuazione dell'offerta più rispondente alle esigenze dell'ente; non si presentino come obblighi ed oneri manifestamente sproporzionati e, come tali, da considerare vessatori.

## **CAPO III**

### **BANDO, LETTERA DI INVITO E MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

## **Articolo – 21 Il bando o la lettera di invito – Natura Giuridica**

Il bando di gara o la lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, non rappresentano un formale impegno per l'ente a stipulare il conseguente contratto, ma puramente e semplicemente un invito ad offrire che, qualificando la controparte come proponente, impegna la pubblica amministrazione solo dopo la stipula del formale contratto.

Dal che ne deriva che non può dalla controparte essere invocata la responsabilità precontrattuale ove l'Ente, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decide di non far luogo al perfezionamento del rapporto.

## **Articolo 22 – Il bando o la lettera di invito – Contenuto**

Il bando o la lettera di invito, rappresentando la "lex specialis" della gara, debbono essere improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza:

- A) Quali sono gli elementi da considerare essenziali e come tali, rispondendo ad un particolare interesse dell'Ente appaltante, se disattesi, portano alla esclusione;
- B) Quali prescrizioni possono invece considerarsi formali e come tali, non essendo legate ad una specifica sanzione, possono lasciare una certa sfera di discrezionalità interpretativa al Presidente di gara, in sede di espletamento della stessa.

Tale destinazione dovrà essere operata individuando le clausole che, se disattese, portano alla esclusione.

## **Articolo 23 – Estensione dei bandi o delle lettere di invito**

Il bando di gara per le aggiudicazioni a mezzo di asta pubblica, dovrà essere pubblicato con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dagli art. 63 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. D. 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove l'appalto sia soggetto all'applicazione delle norme comunitarie, per tali pubblicazioni, dovranno essere rispettati i termini e le modalità di cui agli art. 9 e seguenti della legge 08/08/1977, n.584.

Le lettere di invito per la partecipazione alle pubbliche gare della licitazione privata e dell'appalto concorso, così come dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere spedite, con avviso di ricevimento dell'invito, quali la forma telefonica, telegrafica, della posta ordinaria e della notifica sono da ritenere applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali e comunque con provvedimento motivato. Eventuali modifiche e/o integrazioni di inviti già spediti saranno, solo in caso di motivata urgenza, comunicati telefonicamente o a mezzo notifica.

## **Articolo 24 – Modalità di compilazione delle offerte**

Le offerte dovranno essere redatte in competente bollo e nel rispetto delle norme, modalità e condizioni previste dal bando di gara; dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare il particolare affidamento.

Nel caso di presentazione a mezzo del Servizio postale ed in presenza di pubblica gara, le offerte debbono riportare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, tanto il nominativo del partecipante quanto la indicazione della gara od appalto cui si riferiscono. Ove poi sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, la carenza od insufficienza della quale è di pregiudizio all'Amministrazione, si dovrà utilizzare il sistema della doppia busta.

La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione. La busta contenente l'offerta verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare, mentre resterà sigillata ove dovesse essere accertata una irregolarità che porti alla esclusione della gara.

## **Articolo 25 – Termine da concedere per la presentazione delle offerte**

I termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione nazionale sono quelli previsti dall'art. 64 del R. D. 23/05/1924, n. 827 per quanto riguarda l'asta pubblica; mentre gli altri sistemi di affidamento, in carenza di apposita previsione legislativa, verranno determinati di volta in volta, a giudizio discrezionale della

stazione appaltante, sulla base del principio di conferire un termine che sia equo e come tale da consentire, tenuta presente l'importanza dell'appalto, di proporre una offerta seria e ragionata e comunque non meno di gg. 10 e non più di 36 dalla data di spedizione degli inviti.

In presenza di appalti soggetti alla legislazione comunitaria si applicheranno le prescrizioni ed i termini previsti dall'art. 10 della legge 08/08/1977, n. 584 e successive modificazioni e che, per utilità si richiamano nei seguenti:

Per i pubblici incanti – 36 giorni dalla data dell'invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.

Per le licitazioni private e l'appalto concorso – 21 giorni decorrenti dalla data di spedizione degli inviti, termine che può essere ridotto a 10 giorni nei casi di urgenza, dichiarati tali con apposito atto deliberativo.

### **Articolo 26 – L'inoltro o la presentazione delle offerte**

La presentazione delle offerte dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalle lettere di invito o dai bandi di gara.

In presenza di pubbliche gare il sistema di presentazione delle offerte ritenuto normale e, come tale, costituente una regola, è quella dell'inoltro a mezzo del Servizio Postale in plico raccomandato.

Non è comunque ammessa la possibilità, in presenza di pubbliche gare, di utilizzare soluzioni alternative per l'inoltro delle offerte quali il mezzo del plico postale e la consegna a mano, in quanto, oltre a costituire una procedura anomala, può rappresentare un pericolo potenzialmente incombente per la strumentalizzazione della gara.

E' assolutamente esclusa, giusto il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato approvato con R. D. 23/05/1924, n. 827, la possibilità di utilizzare la forma telegrafica.

I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e, conseguentemente, richiamato il principio del recepimento entro date ed orari ben individuati, l'offerta a rischio e pericolo dell'offerente.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di recepimento dell'offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa giorno e l'ora del ricevimento apposta dal dipendente a ciò preposto.

### **Articolo 27 – Le tornate di gara**

Nel caso si proceda a tornate di gara, cioè all'affidamento contemporaneo di più appalti, le ditte concorrenti ai sensi dell'art. 15 della legge 10/12/1981, n. 741, possono presentare un'unica documentazione che deve naturalmente riferirsi al lavoro di più elevato, oppure a quello al quale si intende concorrere.

In tal caso, nell'unica lettera di invito, i singoli appalti debbono essere elencati in maniera decrescente in modo che la documentazione presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte le altre.

Nel caso che si preveda che una impresa possa restare aggiudicataria di un solo appalto, le offerte delle ditte risultanti vincitrici e come tali affidatarie di uno degli appalti, non saranno tenute in considerazione per gli affidamenti successivi.

### **Articolo 28 – Possibilità di presentare offerte successive a modifica od integrazione delle precedenti**

Ai sensi del disposto di cui all'art. 75 – VII comma del R. D. 23/05/1924, n. 827, possono essere presentate offerte successive modificative od integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:

- che la successiva od ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;
- che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare appalto e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.

Non è invece ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte, in quanto, non potendosi individuare l'ultima in ordine di tempo, non si è in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.

#### **Articolo 29 – Possibilità di ammissione di offerte in aumento**

Ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della legge 08/10/1984, n. 687 debbono essere ammesse, offerte in aumento fin dal 1°sperimento di gara.

Tale diritto del concorrente viene vanificato ove il bando di gara escluda espressamente la possibilità di accettare la offerte in aumento.

Per gli appalti soggetti al regime comunitario e, come tali, previsti dall'art.1 della legge 08/08/1977, n.. 584, vige invece il principio della improponibilità delle offerte in aumento, per cui queste si considerano ammissibili solo previa espressa condizione inserita in tal senso nel bando di gara.

#### **Articolo 30 – Validità temporanea delle offerte**

Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate od integrate e divengono, quindi, impegnative per l'impresa proponente.

Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita ad un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nel bando od avviso di gara od, in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione. Pertanto, in presenza di un termine già trascorso rispetto a quello previsto, o più lungo rispetto a quello normalmente necessario, è opportuno, prima di procedere all'esame delle offerte medesime, acquisire la conferma circa la validità delle stesse.

#### **Articolo 31 – Riapertura e proroga del termine in una pubblica gara**

La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare le motivazioni in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo che ha deliberato la gara. Pertanto, ove il Sindaco per motivi di urgenza abbia dato disposizioni in proposito, il provvedimento deve essere tempestivamente sottoposto all'organo competente, per la sanatoria.

### **CAPO IV**

#### **L'ESPLETAMENTO DELLA GARA**

#### **Articolo 32 – Modalità operative**

In presenza di pubblica gara, nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera di invito, si procederà in luogo aperto al pubblico, all'espletamento della gara stessa ed alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono richiamate le operazioni poste in essere; il risultato conseguito e le proposte positive o negative circa all'aggiudicazione.

L'operazione riservata ad apposita Commissione che è composta,giusto quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. D. 23/05/1924, n. 827, dal Presidente, dal Segretario e da due testimoni.

Il compito di assicurare la presidenza della gara attribuito, giusto il disposto del comma 3° dell'art. 51 della legge 08/06/1990, n. 142, secondo quanto previsto dall'art. 28 lettera g) dello Statuto.

Le funzioni di Segretario vengono svolte da un Capo Sezione della Segreteria Generale, designato dal Segretario Generale.

La Commissione di gara, come sopra costituita, procederà alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte e al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ed, accertata la regolarità dell'offerta stessa, alla proclamazione del risultato ed alla conseguente aggiudicazione.

Tale aggiudicazione, di natura provvisoria, acquista definitività con l'approvazione del risultato della gara da parte della Giunta Municipale.

In presenza di gara il cui esito è legato ad un esame particolare demandato ad apposita Commissione, quali l'appalto concorso od il concorso di idee, in questa fase la Commissione si limita:

- a) ad accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità;
- b) alla verbalizzazione degli elementi essenziali dell'offerta;
- c) alla declaratoria di inoltro della documentazione all'amministrazione appaltante per il successivo esame da parte della Commissione giudicatrice

In tal caso, tanto l'offerta quanto gli allegati, dovranno essere siglati, al fine di evitare manomissioni, sostituzioni o sottrazioni, dal Presidente da almeno uno degli altri componenti la Commissione stessa.

### **Articolo 33 – Le competenze del Presidente di gara**

Sono limitate ad un categorico rispetto delle prescrizioni del bando o della lettera di invito, delle quali non può discostarsi senza compromettere la legittimità dell'esperimento.

Le sue competenze possono essere sinteticamente così riassunte:

- Esame preliminare tendente ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge in merito alla redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione degli avvisi, bandi od inviti;
- Accertamento della sussistenza, per ciascun concorrente, delle condizioni soggettive ed oggettive necessarie per la ammissione alla gara, in ossequio a quanto stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito;
- Scrupolosa osservanza delle disposizioni dettate dalla legge in ordine all'espletamento di pubbliche gare e quindi:
  - a) pretendere che la gara si svolga nel giorno, ora e luogo indicati nel bando od invito;
  - b) procedere formalmente all'apertura della stessa avendo cura di richiamare l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto dell'appalto;

### **Articolo 34 - Lettera di invito – Formulazione equivoca**

Ove nella lettera di invito siano prescritti adempimenti per l'ammissione al procedimento concorsuale, che si presentino in forma equivoca, vanno interpretati nel senso più favorevole per l'ammissione degli aspiranti in quanto, così operando, si assicura una più ampia partecipazione e la "par condicio tra i concorrenti".

### **Articolo 35 – Contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito**

In caso di contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito, occorre fare una distinzione tra elementi essenziali e, come tali, previsti da leggi e dei quali è indispensabile il possesso del requisito per la ammissione ed elementi puramente formali.

Nel primo caso prevale il documento nel quale il richiesto requisito è riportato ed indicato conformemente alla prescrizione legislativa; nel secondo caso prevalgono le norme del bando dal momento che è questo il documento sul quale si basa l'intera procedura.

Ove la palese contraddittorietà dovesse essere talmente grave da poter pregiudicare l'esito della gara, è legittimo il comportamento dell'Amministrazione che, per eliminare la situazione di incertezza giuridica che ne deriva, dispone l'annullamento della procedura e l'indizione di una nuova gara.

### **Articolo 36 – Il verbale di gara e le competenze del Presidente**

Il verbale è l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa che sarà positivo nel caso di aggiudicazione o negativo nel caso di diserzione dell'esperimento .

E' un atto pubblico e, come tale, facente fede fino a querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.

Il verbale di gara dovrà indicare quali elementi essenziali:

- la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara;
- gli estremi degli atti con i quali si autorizzava la gara stessa;
- le norme che regolano il particolare procedimento;

- l'elenco delle ditte invitate, se si è in presenza di licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
- l'elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;
- la declaratoria circa la aggiudicazione provvisoria e definitiva;
- la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivamente, nel caso che ciò sia consentito;
- la sottoscrizione da parte del Presidente, del Segretario e di due testimoni.

### **Articolo 37 – Le competenze del Presidente, del Segretario e dei testimoni**

Il presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara; di adottare provvedimenti che si renderanno necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento.

Egli dovrà quindi:

- 1) Accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per la redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione degli avvisi, di bandi od inviti;
- 2) Accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle leggi o dal bando, avviso od invito, per l'ammissione alla gara;
- 3) Rispettare tutte le disposizioni previste dalla legge o dall'invito o bando per l'espletamento della gara;
- 4) Aprire le offerte ritenute valide e proclamare il risultato dell'esperimento;
- 5) Far inserire nel verbale le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti;
- 6) Nel caso di semplice presa d'atto delle offerte da trasmettere poi ad altro soggetto o Commissione, procedere, unitamente ad altro membro, alla sigla di ogni singolo foglio delle stesse per evitare possibili alterazioni, sostituzioni o manomissioni;
- 7) Sottoscrivere il verbale unitamente al Segretario ed ai testimoni. Il Segretario, oltre al compito della verbalizzazione, può avere anche quello di fornire al Presidente il proprio parere, ove richiesto.

I testimoni, che debbono essere noti ed idonei, intervengono per legittimare con la loro presenza le operazioni che vengono svolte e per convalidarle con la sottoscrizione del verbale.

### **Articolo 38 – La partecipazione di imprese associate**

Le imprese possono partecipare in forma associata, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti regolanti il particolare istituto.

Dovendo interpretare, con il presente regolamento, delle posizioni legislative e giurisprudenziali controverse ed al fine assumere una posizione che giustifichi i conseguenti comportamenti da tenere in sede di espletamenti della gara, si precisa quando segue:

- 1) E' inammissibile la contemporanea partecipazione alla gara in forma singola ed associata.
- 2) L'istituto dell'associazione temporanea di imprese, anche se recepito con legge 08/08/ 1977, n. 584, regolante per gli appalti soggetti alle norme comunitarie, ha portata generale.
- 3) All'associazione temporanea di impresa si considera estensibile il beneficio previsto dall'art. 5 della legge 10/02/1962, n. 57 e successive modificazioni che consente ai concorrenti di assumere lavori od appalti per un importo pari a quello della iscrizione aumentato di 1/5.
- 4) La prescrizione contenuta nell'art. 19 comma 3° che vieta l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento di imprese "concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara" deve essere interpretato nel senso che tale operazione, quella cioè della costituzione dell'associazione o del raggruppamento deve essere realizzata e formalizzata prima della partecipazione alla gara e non può essere assolutamente modificata tanto durante, quanto dopo l'espletamento della stessa.

### **Articolo 39 – Le offerte risultanti uguali**

Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che riterrà più opportuno ed, esperita questa, aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.

Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara od ancora le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati o si sia proceduto con uno dei sistemi di cui all'art. 1) lett. B –

C- D della legge 02/02/1973, si procederà alla individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.

#### **Articolo 40 – Le offerte incomplete della dichiarazione di sub appalto dei lavoratori**

L'art. 18 della legge 19/03/1990, n. 55 prescrive, al 3° comma, la necessità della sussistenza di determinati requisiti perché dall'Ente appaltante possa essere autorizzato il sub appalto o la concessione in cottimo.

Il 4° comma di detto articolo detta la condizione che, ove l'impresa voglia avvalersi di tale possibilità, deve evidenziarla all'atto dell'offerta. La interpretazione da dare a tale disposizione, ai fini di evitare contestazioni e perplessità in sede di gara, è la seguente:

- 1) che la dichiarazione deve essere inserita all'interno dell'offerta;
- 2) che la mancata indicazione di tale facoltà, anche ove prevista dal bando o dalla lettera di invito, si deve interpretare non già come carenza dell'offerta e quindi come motivo di esclusione della possibilità di utilizzazione di tali istituti;
- 3) che alla indicazione delle opere che si intendono subappaltare può seguire la generica dizione che le stesse saranno contenute entro i limiti previsti dal 3° comma, punto 1 dell'art. 18 della legge 19/03/1990, n. 55, essendo poi compito della direzione dei lavori di verificare in concreto il rispetto di tali limiti.

#### **Articolo 41 – La discordanza tra i valori indicati in cifre ed in lettere**

Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, giusto il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con r. d. 23/05/1924, n. 827, viene ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. Ove però la discordanza dovesse interessare uno dei prezzi formulato dall'impresa in una licitazione privata espletata con il metodo dell'offerta dei prezzi, giusto il disposto dell'art. 5 – 4° comma della legge 02/02/1973, n. 14, si considera valida la indicazione espressa in lettere.

#### **Articolo 42 – Criteri per la determinazione delle anomalie dell'offerta**

I criteri da seguire, ove il Comune voglia avvalersi della facoltà concessa dall'art. 2 bis della legge 26/04/1989, n. 55, per la individuazione dell'offerta anomala, sono i seguenti:

- 1) in presenza di tutte le offerte in ribasso si considerano anomale quelle che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata del valore percentuale previsto quale indice di incremento nel bando di gara lettera di invito;
- 2) contemporanea presenza di offerte in ribasso ed in aumento, si prendono in considerazione, ai fini della individuazione della media, solo quella in ribasso;
- 3) in presenza di sole offerte in aumento saranno considerate anomale le offerte che presentano una percentuale di aumento inferiore alla media della percentuale delle offerte ammesse, diminuita del valore percentuale previsto nel bando o nella lettera di invito quale incremento, per individuare l'anomalia dell'offerta;
- 4) l'indice di incremento, così come previsto nel bando o nella lettera di invito, deve essere aggiunto o sottratto dalla media, a seconda di presenza di offerte in ribasso od in aumento e non, quindi, calcolato nella media;
- 5) la condizione di cui al punto 3 dell'art. 2 bis della legge 26/04/1989, n. 155, secondo la quale tale facoltà è esercitabile solo in presenza di almeno 15 offerte valide, va integrata nel senso che sono considerate tali quelle ritenute regolari e come tali ammesse ed aperte, di queste ultime;
- 6) la possibilità di utilizzare il criterio della individuazione dell'offerta anomala si ritiene inapplicabile per i metodi di aggiudicazione di cui all'art. 1 lett. B e C della legge 02/02/1973, n. 14.

## **CAPO V GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE APPALTANTE**

### **Articolo 43 – Annullamento della gara**

L'annullamento di una gara, per i gravi riflessi che può avere anche nei confronti della ditta aggiudicataria, per essere attuato, necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico.

Da ciò ne deriva che non può essere adottato per la presenza di semplici irregolarità formali che potrebbero trovare una facile sanatoria.

Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria. Ove il particolare sistema di appalto fosse legato alle medie, si ridetermineranno le medie stesse al fine di individuare il nuovo limite cui ancora l'aggiudicazione.

### **Articolo 44 – La revoca di una gara**

Per la natura di giuridica particolari degli avvisi od inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici "inviti ad offrire" è possibile la revoca della gara, senza incorrere in responsabilità, a meno che la controparte non riesca a dimostrare che, adottato il provvedimento, si sia venuti meno alle regole fondamentali da tenere in tali occasioni.

### **Articolo 45 – L'approvazione degli atti di aggiudicazione**

I verbali di aggiudicazione nel caso di licitazione privata, così come la proposte di affidamento in presenza di trattativa privata, acquistano la loro definitività soltanto dopo l'approvazione da parte della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale, ove la competenza dovesse a questi essere riserva.

Tale adempimento dovrà essere eseguito entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data dell'espletamento della gara, trascorsi i quali l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza peraltro che possa vantare rimborsi od indennizzi.

Con la deliberazione di definitiva aggiudicazione, la G. M. può puntualizzare le condizioni oltre che individuare la forma da seguire per la stipulazione, tra quelle previste al successivo articolo.

## **CAPO VI**

### **ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE**

#### **Articolo 46 – Spese contrattuali**

Le spese contrattuali necessarie tanto per la stipula quanto per i successivi adempimenti anche di ordine tributario cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto saranno così regolate:

- Se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, su apposito conto aperto presso la tesoreria comunale, un importo costituente il deposito presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti.

Da tale deposito si preleveranno, quando se ne presenterà la necessità, le somme di volta in volta necessarie ed, esaurite le operazioni, si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta dalla quale risulteranno, in forma dettagliata, le spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto con invito a riscuotere l'eventuale eccedenza o ad integrare il conto stesso nel caso di insufficienza del deposito.

- Se poste a carico del Comune si preleveranno le somme che si renderanno necessarie da apposito conto aperto presso l'ufficio economato.

Nel caso che, in carenza od insufficienza dell'apposito deposito contrattuale il Comune dovesse essere costretto, anche per la sua posizione di soggetto solidamente responsabile con l'altra parte contraente, ad anticipare le somme dovute, si procederà poi al recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art. 98, della legge sul registro, per il recupero della imposta di registro anticipata, ovvero si tratterà, ai sensi di quanto disposto dagli art. 16 bis e 16 ter del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, come introdotti con l'art. 1 della legge 27/12/1975, n. 790 la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.



### **Articolo 47 – I depositi cauzionali**

Per la partecipazione alle pubbliche gare per l'affidamento di forniture generalmente viene chiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e le modalità di prestazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito.

Nel caso invece di espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, tale forma di garanzia non è più dovuta essendo stata abolita in applicazione dell'art. 5 della legge 08/10/1984, n. 687. Non appena espletata la gara ed intervenuta l'aggiudicazione vengono restituiti i depositi provvisori alle imprese non risultante aggiudicatarie.

L'impresa affidataria dell'appalto o della fornitura, salvo il caso dell'esonero, dovrà prestare, a garanzia degli impegni assunto con il contratto ed entro i termini stabiliti dall'amministrazione, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal capitolato o dalla lettera di invito.

Tanto il deposito cauzionale provvisorio quanto quello definitivo possono essere costituiti, giusto le prescrizioni dell'art. 6 della legge 10/12/1981, n. 741 e 10/06/1982, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che il numerario od in titoli dello Stato, anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D. P. R. 13/02/1959, n. 449.

Può essere consentito, in presenza di impresa di notoria solidità e solvibilità, l'esonero del versamento della cauzione che resta comunque subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la cui misura viene, di norma, indicata nel bando di gara o nel capitolato d'appalto.

Per le cooperative, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del R. D. 08/02/1923, n. 422, la cauzione definitiva può essere costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ciascuno stato di avanzamento.

Lo svincolo nel deposito cauzionale dovrà essere disposto non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione.

Nel caso di appalto di lavori pubblici si applicheranno le particolari condizioni previste dell'art. 5 della legge 10/12/1981, n. 741 che prescrivono l'obbligo della estinzione delle garanzie fidejussorie non appena trascorsi i termini previsti per effettuare le operazioni di collaudo.

### **Articolo 48 – Conformità del contratto con l'atto deliberativo**

Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo e nell'eventuale deliberativo e nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso.

Le norme di contenuto diverso da quello indicato nella deliberazione o nel disciplinare sono da considerare annullabili, anche se tale diritto può essere fatto valere solo dall'Ente appaltante, al quale resta riservata la facoltà di procedere alla eliminazione delle differenze esistenti tra i due provvedimenti, con ulteriore atto deliberativo adottato a sanatoria.

Non sono da considerare norme derogatorie quelle aventi carattere essenziale e come tali previsti dalla legge come motivo di nullità del contratto, ove mancanti.

### **Articolo 49 – Pubblicazione dei risultati di gara**

In presenza di appalto di lavori pubblici, prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 della legge 19/03/1990, n. 55, si dovrà procedere alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.

### **Articolo 50 – La stipulazione del contratto**

La stipulazione dei contratti del Comune può avvenire in tre forme diverse:

- in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
- in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Segretario comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
- per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali.

La stipulazione in forma pubblica amministrativa rappresenta il procedimento normale, mentre gli altri due sistemi sono da considerare di applicazione eccezionale. Per il ricorso alla forma

pubblica occorrerà peraltro una preventiva deliberazione della G.M. adottata tanto allo scopo di individuare il sistema prescelto quanto per il finanziamento della conseguente spesa.

L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione potrà considerare risolto il contratto; attivare la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 5 della legge 08/10/1984, n. 687, nonché tutte le altre azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

I contratti vengono firmati dal funzionario che presiede la gara.

### **Articolo 51 – Il rogito a mezzo del Segretario**

I contratti conseguenti a pubblici appalti, quelli finalizzati a tale scopi, nonché tutti gli atti ai quali occorra conferire il crisma della pubblicità e della autenticità, vengono stipulati in forma pubblica amministrativa e, quindi, ricevuti e rogati dal Segretario del Comune che opererà nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.

In ogni caso vengono stipulati in tale forma quelli di importo superiore a L.10.000.000 IVA esclusa. Per quelli di importo inferiore, si procede alla registrazione della sola deliberazione di affidamento.

L'Ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati a mezzo di scrittura privata; nonché a tutti gli ulteriori adempimenti per dare compiuto l'iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

### **Articolo 52 – I diritti di rogito**

Per gli atti rogati dal Segretario, sia che le spese gravino sul privato contraente che sullo stesso Comune, sono dovuti, ai sensi del deposito di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1942, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, i diritti di rogito nella misura attualmente prevista dall'art. 19 ter della legge n. 440 del 29/10/1987.

Tali diritti vengono contabilizzati al momento della iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari soggetti interessati al riparto stesso.

La quota spettante all'ufficiale rogante potrà essere liquidità nel rispetto dei limiti fissati dal D.L. n. 786 del 22/12/1981, come convertito nella legge 25/02/1982, n. 51, nella periodicità che si riterrà più opportuna e comunque previa adozione di atto deliberativo ricognitivo.

### **Articolo 53 – Disposizioni transitorie e finali**

Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità pagamento, di esecuzione di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutele normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del codice civile, ove applicabile.

Nel caso dell'appalto di lavori pubblici, si ritiene che siano applicabili in particolare la legge 20/03/1865, n. 2248 All. F; il regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approvato con R.D. 25/05/1895, n. 350; il Capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero dei LL. PP., approvato con D.P.R. 16/07/1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre leggi statali, regionali, regolamenti ed istruzioni ministeriali che l'impresa, con la firma del contratto o con la partecipazione alla gara, si è impegnata ad osservare.

